

**Circolare del M.I.C.A. n. 3372/C del 16 giugno 1995 -
Legge 5 febbraio 1992, n. 122. Disposizioni in materia di
sicurezza della circolazione stradale e disciplina
dell'attività di autoriparazione.**

In esito ai numerosi quesiti pervenuti e a quanto anticipato al punto 5d) della Circolare n. 3286/C del 19 giugno 1992, si trasmette la Nota n. V/11/1698/93 del 7 aprile 1995, con la quale il Ministero delle Finanze ha espresso il proprio parere riguardo l'applicazione delle tasse di concessione governativa in relazione alle iscrizioni al R.I.A.

(omissis)

Nota del Ministero delle Finanze del 7 aprile 1995, Prot. V/11/1698/93. L. 5 febbraio 1992, n. 122. L. 5 marzo 1990, n. 46. Richiesta chiarimenti sulle TT.CC.GG.

Con la nota sopradistinta codesto Dicastero ha chiesto chiarimenti in ordine all'applicazione delle tasse di concessione governativa per quanto riguarda l'iscrizione nel Registro delle imprese degli esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2 della L. n. 122 del 5 febbraio 1992.

Le perplessità di codesto Dicastero scaturiscono dalla circostanza che la suddetta legge n. 122/92 prevede (art. 9, comma 3) l'istituzione da parte delle Camere di Commercio di una apposita "tassa per diritto di segreteria" per coprire i costi di gestione del registro in argomento.

Ulteriore perplessità scaturisce poi dalla constatazione che le imprese artigiane del settore, già sono soggette al pagamento di una tassa di concessione regionale legata all'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, sicchè le imprese che intendessero operare nel settore dell'autoriparazione per poter esercitare la propria attività dovrebbero pagare a tre soggetti diversi e precisamente: allo Stato (tassa di concessione governativa), alle Regioni (tassa di concessione regionale) e alla Camera di Commercio (diritti di segreteria).

Al riguardo la scrivente, esaminata la problematica innanzi esposta, fa presente che **l'iscrizione nel Registro di cui trattasi deve comunque essere assoggettata alla tassa di concessione governativa** prevista dall'art. 86 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972, nel testo approvato con il D.M. 20 agosto 1992 ¹.

Attualmente l'importo della tassa e' di lire 350.000, così come previsto dalla lettera a) del citato art. 86, se l'attività ha carattere industriale o commerciale e di lire 50.000, come stabilito nella successiva lettera c) dello stesso articolo, se ha carattere artigianale ².

In ordine alle perplessità manifestate da codesto ufficio sull'argomento si fa presente che, ai fini della debenza della suddetta tassa di concessione governativa, e' del tutto irrilevante la circostanza che le imprese di cui trattasi

¹ La tariffa vigente dal 1° gennaio 1996 e' stata approvata con D.M. 20 dicembre 1995.

² NdR: Attualmente, come previsto dall'art. 22, n. 8 della tariffa vigente, l'importo è unico ed è fissato in **168.00 euro**.

siano già assoggettate, sulla base dell'art. 9, comma 3, della legge n. 122/92, al pagamento di un diritto di segreteria alla Camera di Commercio.

Infatti, a norma dell'art. 2 del D.M. 2 settembre 1992 gli atti e i provvedimenti elencati nella tariffa annessa al D.P.R. n. 641/72 non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative, tasse queste ultime alla cui fattispecie senz'altro non può essere ricondotto il diritto di segreteria di cui all'art. 9 della più volte citata legge n. 122/92.

Per quanto riguarda poi le constatazioni relativamente alle imprese artigiane ugualmente e' irrilevante, ai fini della debenza della tassa in discorso, la circostanza che dette imprese abbiano già assolto una tassa di concessione regionale per l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane.

Trattasi, infatti, di due autonomi provvedimenti amministrativi posti in essere per finalità e in tempi diversi.

Al punto sub a3) della nota cui si risponde, codesto Dicastero ha chiesto poi di conoscere se, una volta stabilita la debenza della tassa di concessione governativa, la stessa debba essere pagata per ognuna delle sezioni del Registro (meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista) in cui l'impresa di autoriparazione dovesse venire iscritta (*art. 2, comma 3, della L. n. 122/92*).

Al riguardo, si osserva che il Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, ai sensi dell'art. 2 della L. 5 febbraio 1992, n. 122, e' unico anche se poi lo stesso e' articolato in quattro Sezioni, ciascuna relativa ad una delle attività di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge stessa.

Si osserva ancora che il presupposto tributario per la percezione della tassa di concessione governativa, determinato dall'art. 1 del D.P.R. n. 641/72, non e' costituito dai registri, bensì dai provvedimenti amministrativi.

Pertanto, la tassa di concessione governativa e' unica se la Camera di Commercio procede all'iscrizione nelle varie Sezioni del Registro a seguito di un unico atto di accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

In ordine al quesito di cui alla successiva nota n. 295181 del 13 gennaio 1994 concernente le iscrizioni d'ufficio di cui all'art. 13 della più volte citata L. n. 122/92, si fa presente che poichè con dette iscrizioni gli interessati, come riferito da codesto Ministero, non vengono abilitati ex novo, ma viene loro semplicemente confermata un'abilitazione che già possedevano, e considerato anche che trattasi di provvedimenti derivanti direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà degli iscrivendi o dell'Amministrazione, si e' del parere che le stesse non debbano essere assoggettati al pagamento della tassa di concessione governativa.

Per poter corrispondere, infine, al quesito di cui alla lettera b) della già citata nota n. 296954 del 13 aprile 1993 afferente le iscrizioni negli elenchi di cui all'art. 9 del D.P.R. 447/91, si prega di voler far conoscere se le suddette iscrizioni avvengano di diritto e automaticamente per tutti i professionisti che, già iscritti negli appositi albi professionali, ne facciano richiesta, oppure, per la formazione dei suddetti elenchi debbano essere esperiti ulteriori atti istruttori tendenti ad accertare il possesso di eventuali requisiti da parte dei richiedenti.